



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

N. / 2023 – 1 R.G.

Il Giudice

nel procedimento indicato su a margine tra

- Parte opponente -

BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA

- Parte opposta -

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 6/7/2023), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, dovendosi *prima facie* escludere il *fumus* del motivo di opposizione formulato in atto di citazione (sul punto, è sufficiente il richiamo della contraria giurisprudenza di questo Ufficio: sent. 31/1/2023, n. 329, e 10/7/2023, n. 2802), gli opposenti, a supporto dell'istanza di sospensione delle cartelle di pagamento impugnate, hanno dedotto, nel verbale dell'udienza, l'ulteriore doglianza della **nullità parziale delle fideiussioni (clausola n. 5) in quanto riprodottriva dello schema ABI** dichiarato nullo dall'Autorità garante per violazione della normativa sulla concorrenza;

considerato che, sul punto, la convenuta/opposta non ha svolto alcuna difesa specifica, limitandosi a richiamare quanto eccepito nella propria comparsa di risposta, con particolare riferimento alla “riconvenzionale” ivi proposta nei confronti della

della quale ha pure chiesto la chiamata in causa, tuttavia inammissibilmente, stante l'intervenuta decadenza conseguente alla costituzione tardiva (combinato disposto artt. 167 e 269 c.p.c.);

ritenuto, nei limiti del sommario apprezzamento della presente delibazione sommaria, che non pare *prima facie* inverosimile la prospettazione della nullità della clausola di rinuncia da parte dei fideiussori ai termini di **liberazione ex art. 1957 c.c.** in quanto riprodottriva dello schema di fideiussione ABI dichiarato *in parte qua* nullo dall'Autorità Garante per violazione della

normativa anticoncorrenziale (art. 2, co. 2, lett. a, l. n. 287/1990 e all'art. 101 TFUE), clausola specificamente rinvenibile nell'art. 5 della fideiussione prodotta dalla MCC (doc. 6), atteso che:

- a mente della più recente giurisprudenza di legittimità, *“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”* (Cass. SU n. 41994/2021);

- la menzionata clausola n. 5 della fideiussione sottoscritta in data 9/3/2018 dagli opposenti (pure nella dichiarata veste di “consumatori”) a garanzia del mutuo concesso in pari data dalla _____, in forza della quale i medesimi garanti sono stati attinti dalle cartelle impugnate, deve ritenersi sostanzialmente riproduttiva di una delle tre clausole dello schema di fideiussione ABI (in particolare la n. 6: *“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*) giudicate nulle dall’Autorità garante; sicché essa pare affetta dall’invalidità denunciata, che, per quanto determinante, in ossequio al richiamato insegnamento nomofilattico, la **nullità solo parziale della fideiussione de qua produce l’effetto di far cadere la previsione derogatoria dell’art. 1957 c.c. nel rapporto sostanziale tra la Banca garantita (nei cui diritti si è surrogata la MCC) e gli odierni intimati;**

- senza che possa legittimamente escludersi l’operatività della disciplina di diritto comune (art. 1957 c.c.), dunque, la creditrice surrogata (Banca mutuante) non poteva considerarsi esonerata dalla proposizione delle sue istanze contro la debitrice principale (Società mutuataria) nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; ciò che, allo stato delle risultanze, non risulta né allegato, né tanto meno comprovato dalla convenuta surrogante;

rilevato che trattandosi di incidente cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese dev’essere rimessa al merito;

p.q.m.

SOSPENDE le cartelle esattoriali n. 01420220 _____ e n. 01420 _____.

Spese al merito.

Si comunichi.

Bari, 07/09/2023

Il Giudice – *Antonio Ruffino*